

BONUS BABY SITTING: COME RICHIEDERLO, QUALI REQUISITI, A CHI SPETTA

Il decreto legge n.18 del 17.03.2020, per fronteggiare l'emergenza COVID -19, a causa della quale con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e la temporanea chiusura delle scuole, ha introdotto misure di sostegno alle famiglie per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni, a decorrere dal 05.03. u.s. per tutto l'anno 2020.

In particolare, secondo quanto previsto all'art.23 del decreto sopra citato, tra le misure varate è contemplata la possibilità di richiedere l'erogazione del cd. "bonus per l'acquisto di servizi di *baby sitting*".

A CHI È DESTINATO IL "BONUS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY SITTING"?

- I soggetti che possono beneficiare di questa misura di sostegno sono:
- i lavoratori dipendenti del settore privato;
- i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, ma iscritti ad altre forme di previdenza (ad es. le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari (v. art.23, co.9, D.L. n.18/2020);
- i lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (v. art.25 del D.L. n.18/2020);
- il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (v. art.25 del D.L. n.18/2020);



- i genitori affidatari (intesi anche i genitori adottivi): in tal caso, se si tratta di soggetti che vivono in regime di separazione, il bonus spetterà al genitore presso cui è prevalente allocato il minore.

QUALI SONO LE CONDIZIONI NECESSARIE E I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE PER POTER FRUIRE DI DETTA MISURA DI SOSTEGNO?

Il soggetto beneficiario deve appartenere ad una delle categorie indicate al punto precedente;

la prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo;

è destinata alle famiglie il cui nucleo è composto anche da figli di età non superiore ai 12 anni;

la presente misura non è cumulabile con quella del congedo parentale, rispetto alla quale è alternativa;

l'importo del beneficio erogabile è complessivo per ciascun nucleo familiare; ne consegue, che se in una famiglia sono presenti più minori, l'importo erogabile sarà sempre quello dettato dalla legge che verrà imputato parzialmente per ciascun figlio.

ESISTONO DEROGHE ALLE CONDIZIONI INDICATE DAL D.L. PER FRUIRE DEL BONUS?

Sì, per le famiglie il cui nucleo è composto anche da figli con disabilità.

E difatti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge citato, il limite d'età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.



Detta deroga trova applicazione tanto per i genitori appartenenti al settore privato quanto per quelli appartenenti al settore pubblico.

A QUANTO AMMONTA L'IMPORTO EROGABILE A FAVORE DEL CITTADINO?

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, per gli iscritti alla Gestione separata INPS, per i genitori affidatari, per i lavoratori autonomi l'importo erogabile è di , € 600,00.

Per i lavoratori impiegati nel settore pubblico, nel settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'importo è di € 1.000,00.

COME SI RICHIEDE IL BONUS?

L'art. 23, co.10, D.L. n.18/2020 dispone che le modalità operative per la richiesta di fruibilità del bonus *baby sitting* è rimessa alle determinazioni dell'INPS.

Con la circolare n.44 del 24.03.2020, l'INPS ha strutturato le modalità operative per richiedere l'erogazione del bonus baby sitting, individuando n.4 modalità:

APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting";

CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi,

LIBRETTO FAMIGLIA di cui all'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. L'utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:



direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali; avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali; tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii (quanto alle istruzioni generali per l'utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017).

Per accedere ai servizi INPS è necessario essere dotati di un PIN DISPOSITIVO, che viene assegnato e comunicato a ciascun soggetto richiedente secondo un procedimento che consta di n.2 fasi:

una parte delle cifre che compongono il pin viene comunicata a mezzo sms o mail,

l'altra viene trasmessa con una comunicazione a mezzo posta.

Tuttavia, al fine di accelerare le modalità e le procedure per la fruizione delle misure a sostegno del reddito, l'INPS, in deroga alle ordinarie disposizioni, ha contemplato la possibilità di presentare la domanda per richiedere l'erogazione del bonus utilizzando le sole prime otto cifre delle sedici che compongono il Pin, ricevute via sms o email entro 12 ore dalla richiesta.

Invece, per poter incassare in concreto le somme, bisognerà essere in possesso di tutte le cifre che compongono il pin dispositivo, atteso che il bonus viene accreditato e va speso tramite il Libretto Famiglia, al quale l'accesso è consentito solo con il Pin completo.

Fonti:

Decreto Legge n.18/2020

Circolare INPS n.44/2020